



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DPE 0006705 P-4.22.25
del 16/07/2018



Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni
dell'Unione Europea

e p.c.

Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero degli Affari esteri e della
Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo*
– COM(2018) 394.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
dott. Gaetano De Salvo

dott. Roberto Biasini

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo.

Documento: COM(2018) 394 final del 1 giugno 2018, (COD)

Atto comunitario: finalità e contesto

La proposta di regolamento in oggetto è parte di un pacchetto di regolamenti recanti il quadro legislativo della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027 accompagnati da una valutazione d'impatto di scenari alternativi per l'evoluzione politica, elaborato tenendo conto dei mutamenti avvenuti nel periodo intercorso dall'ultima riforma della PAC (attuata dal 2015).

Come evidenziato nella comunicazione della Commissione *“Il futuro dell'alimentazione e dell'agricoltura”*, l'orientamento al mercato è un elemento fondamentale della PAC e *“[i]l ruolo principale della politica è di aiutare gli agricoltori ad anticipare l'evoluzione dei comportamenti alimentari e adeguare la loro produzione in funzione dei segnali di mercato e delle richieste dei consumatori”*.

L'intenzione espressa dalla Commissione è quella di mantenere la struttura e le caratteristiche principali del regolamento (UE) n. 1308/2013, modificando un numero limitato di disposizioni in considerazione di evoluzioni economiche, sociali e ambientali verificatesi dopo la sua entrata in vigore nel 2014.

Nella proposta si prevede, in primo luogo, di sopprimere le disposizioni relative agli interventi settoriali stabiliti in precedenza nel regolamento (UE) n. 1308/2013, in quanto tali interventi della futura PAC saranno disciplinati a norma del [regolamento sui piani strategici della PAC] e faranno parte dei piani strategici degli Stati membri, al fine di assicurare una maggiore coerenza degli interventi della PAC.

In secondo luogo, la proposta cerca di affrontare le nuove sfide economiche, ambientali e climatiche, con l'obiettivo riportato nella Comunicazione sopra citata di *“rendere le indicazioni geografiche più attraenti per gli agricoltori e i consumatori e a semplificare la gestione del sistema”*. A tal fine propone di modificare la normativa vigente in materia di indicazioni geografiche, ripartita su quattro atti di base, con l'intento di semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, di accelerarne la registrazione e di rendere più efficiente l'approvazione di modifiche del disciplinare di produzione. Tali modifiche proposte dalla Commissione sarebbero finalizzate a semplificare il sistema delle indicazioni geografiche, che risulterebbero così più comprensibili per i consumatori e più facili da promuovere, oltre a ridurre i costi amministrativi di gestione del sistema.

Secondo quanto riportato dalla Commissione, per quanto riguarda le norme sulle indicazioni geografiche relative al vino, la restrizione del controllo dell'UE sulle domande alla verifica degli errori manifesti, separando le norme sulla proprietà intellettuale dagli altri requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione, nonché consentendo agli Stati membri di decidere le modifiche che non hanno ripercussioni a livello dell'UE, semplificherebbe le approvazioni, ridurrebbe i tempi e razionalizzerebbe le risorse, in linea con i due principi di sussidiarietà e proporzionalità. Nella stessa ottica, la semplificazione di alcune procedure specifiche, ad esempio la procedura di opposizione, si prefiggerebbe di rendere più efficiente il processo di approvazione.

Ad avviso della Commissione, il chiarimento della definizione di "*denominazione di origine protetta*" per i vini permetterebbe ai gruppi di produttori di utilizzare nuovi vitigni, necessari anche in risposta ai cambiamenti climatici e consentirebbe di motivare adeguatamente le domande in linea con la realtà viticola e con quella enologica.

Per i profili di competenza, si segnala che le finalità generali del progetto, almeno per quanto attiene alcune disposizioni proprie del settore vitivinicolo, non sembrano risultare in linea con quelle attualmente previste dalla normativa europea vigente, introducendo numerose novità nell'attuale assetto normativo. In particolare, verrebbero apportate alcune modifiche all'attuale quadro giuridico di settore, intervenendo sia a modificare gli articoli 81 e 93 del regolamento 1308/2013, che l'allegato VII, riguardanti rispettivamente la classificazione delle varietà di uve da vino, le definizioni di vino a denominazione di origine e l'introduzione della categoria dei vini dealcolizzati.

Rispetto dei principi comunitari

La proposta di regolamento rispetta il **principio di attribuzione** in quanto in linea con gli obiettivi della PAC stabiliti all'articolo 39 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

(La proposta non sembra rispettare pienamente, invece, il **principio di sussidiarietà e il principio di proporzionalità**, in quanto le norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria rischiano di tradursi in oneri aggiuntivi e in maggiorazione di spesa. Inoltre, la proposta si pone degli obiettivi che vanno oltre lo spirito della OCM, che è ispirato ad altri principi, quali ad esempio la competitività.)

Riguardo ai **principi di sussidiarietà e proporzionalità**, sembrano emergere alcune criticità su tematiche rilevanti per il settore vitivinicolo nazionale. In particolare gli aspetti critici afferiscono al sistema delle autorizzazioni di varietà cosiddette "*ibride*", alla possibilità di produrre vini "*dealcolizzati*" e alla superficie relativa alle autorizzazioni di nuovi impianti vitivinicoli.

Si riporta di seguito nella valutazione del progetto, in maggior dettaglio, quanto evidenziato.

A- Valutazione del Progetto

Sotto il profilo delle **prospettive negoziali**, come manifestato in varie sedi comunitarie, è assolutamente opportuno approfondire alcuni aspetti relativi alle modifiche proposte all'articolo 1,

paragrafi 5), 6), 9), 18), 19) e 32). Si tratta, in particolare, di tematiche di estrema sensibilità (ibridi nelle DOP; denominazione di Vino, Spumante etc. per prodotti dealcolati), che richiedono cautela nelle valutazioni nazionali ed un percorso di condivisione con tutti i soggetti interessati. Nella proposta, infatti, sono presenti elementi di criticità rappresentati dalle possibili conseguenze economiche derivanti dall'adozione di queste nuove disposizioni. Tra le novità che vengono introdotte dalla proposta, infatti, vi è, ad esempio, la possibilità riconoscere come denominazioni di origine vini prodotti a partire da varietà cosiddette "ibride", ossia provenienti da incroci di varie *species*, non necessariamente vinifera. Le conseguenze di tale possibilità vanno valutate attentamente, in quanto incidono direttamente sulla definizione stessa di qualità di cui il nostro Paese è grande sostenitore. Inoltre, le nuove norme consentirebbero di produrre vini a denominazione di origine in Paesi dove oggi, per condizioni climatiche non favorevoli o per caratteristiche morfologiche, non è possibile farlo, spostando verso il Nord Europa le produzioni vitivinicole; l'utilizzo di varietà ibride e, quindi, resistenti, potrebbe comportare una sovrapproduzione vinicola, con conseguente abbattimento dei prezzi di mercato, senza contare le possibili ripercussioni sulla qualità, in quanto studi scientifici dimostrano come un vino prodotto a partire da varietà ibride non presenti le identiche qualità organolettiche di un vino DOP, prodotto con varietà della *species* vinifera.

Considerazioni dello stesso tenore valgono per l'altra novità rappresentata dalle produzioni dealcolate, che potrebbero fregiarsi, nella presentazione, delle stesse denominazioni (Vino, Spumante, Vino frizzante, etc.) tradizionalmente e universalmente riferite al vino.

Altra novità è rappresentata dalla possibilità di produrre vini con basso o inesistente tenore alcolico; cambiamento rilevante, in quanto ad oggi il vino ha una propria definizione riportata nel testo di base che comprende anche un tenore alcolico minimo. Al di sotto di tale limite vi sono bevande a base di vino o altri prodotti non classificabili come "vino". Pertanto, è consentita la produzione di tali prodotti, ma non la loro designazione con il termine "vino". Con la proposta in esame si vogliono equiparare tali preparazioni al vino, eliminando, ogni distinzione esistente in termini di designazione e presentazione dei prodotti.

Per quanto riguarda l'aspetto inerente le autorizzazioni ai nuovi impianti, la soluzione prospettata nella proposta non risolverebbe le attuali difficoltà e non potrebbe non rappresentare una valida soluzione delle problematiche emerse in questi due anni di applicazione del sistema autorizzativo. Si segnala, infine, la possibile perdita di potenziale vitivinicolo che unita ad una previsione di limitata crescita del settore, potrebbero determinare criticità di difficile soluzione, senza una adeguata flessibilità del sistema.

C- Valutazione d'impatto

La proposta, limitatamente all'articolo 1, paragrafi (5), (6) (9), (18), (19) e (32) non ha impatti finanziari rilevanti

La proposta

- non incide sull'organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
- potrebbe avere impatto sull'ordinamento nazionale in quanto modifica l'attuale assetto normativo. La sua adozione, pertanto, richiederà un adeguamento delle norme disciplinanti il settore vitivinicolo, nonché, una prevedibile modifica dei

disciplinari di produzione delle DOP nazionali. Inoltre, non comporterà una semplificazione degli attuali oneri amministrativi ma, probabilmente, potrebbe crearne di nuovi, soprattutto per le produzioni a DOP che verosimilmente dovranno modificare i propri disciplinari di produzione con un carico amministrativo e burocratico supplementare.

In particolare, infatti, verrebbe modificato l'attuale regime delle denominazioni, prevedendo la possibilità di riconoscere come denominazioni i vini prodotti a partire da "ibridi", ovverosia da incroci tra viti diverse e non necessariamente appartenenti alla *species* "vinifera". Un'assoluta novità rispetto all'attuale disciplina che di fatto vieta categoricamente questa possibilità, consentendola unicamente ai vini comuni o, al massimo, alle indicazioni geografiche;

- sono dubbi gli effetti in termini di semplificazione burocratica/normativa per il livello centrale e/o locale, soprattutto per gli aggiornamenti incombenti ;
- trattandosi di materia afferente alle competenze regionali e delle autonomie locali , la relazione dovrebbe essere sottoposta agli Organi previsti, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della legge n. 234/2012.